

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-803 del 19/02/2020
Oggetto	Procedimento MO16A0073 (MOPPA1652 - ex 648/S). Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola in comune di Formigine (MO). CONSORZIO POZZO IRRIGUO TABINA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-832 del 19/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Regolamento Regionale 20.11.2001, n. 41 - articoli 18 e 19.

Procedimento **MO16A0073** (ex MOPPA1652 – ex 648/S)

Ditta: **COMUNIONE POZZO IRRIGUO TABINA**

Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante un pozzo in comune di Formigine (MO), frazione Magreta, località Tabina (tra le vie Tommaselli e Corletto), per uso irrigazione agricola.

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. n. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini”, con cui sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all’adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;

- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

preso atto che:

- con istanza presentata dal sig. Silingardi Gabriele in qualità di presidente della **COMUNIONE POZZO IRRIGUO TABINA**, con sede a Magreta di Formigine (MO), località Tabina tra le vie Tommaselli e Corletto, acquisita dallo scrivente Servizio al prot. PGMO/2016/16876 del 13/09/2016, ha chiesto il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola (seminativi e vigneto) per i propri consorziati, mediante l'utilizzo del pozzo esistente, ubicato su terreno individuato catastalmente al foglio 11 mappale 155 del NCT del comune di Formigine (MO), frazione Magreta, località Tabina;
- le caratteristiche delle opere di presa e l'entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, con opera di presa esistente, di cui all'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

accertato che l'utenza di cui si chiede la concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque pubbliche sotterranee;
- portata complessiva massima: **4,0 l/s**;
- volume massimo di prelievo: **12.500 m³/anno**;
- l'opera di derivazione (pozzo di antica costruzione in muratura con manufatto di alloggiamento fuori terra) è ubicata nel comune di Formigine (MO), frazione Magreta, località Tabina, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 11 mappale 155 aventi le coordinate UTM RER fuso 32* riportate nell'articolo 3 del disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura denominato “Conoide Panaro – confinato superiore” - codice: 0410ER-DQ2-CCS – non a rischio con stato chimico e quantitativo “**buono**”;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale “**media**” ed impatto “**lieve**”, la valutazione ex - ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di “**ATTRAZIONE**” (in cui la derivazione è compatibile fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:
- con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (“Direttiva Derivazioni”);
- con nota prot. N. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione della suddetta “Direttiva Derivazioni”, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della “Direttiva Derivazioni” approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- l’unità “Demanio Acque” di questo S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l’utenza richiesta risulta compatibile con l’equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d’uso irrigazione agricola (seminativi e vigneto), di cui alla lettera a) dell’art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- l’importo del canone, visto il quantitativo massimo derivabile annualmente (12.500 m³/anno), corrisponde per l’annualità 2020 all’importo di € 51,16, come riportato nell’art. 6 del citato disciplinare;

verificato, inoltre, che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 203 del 26/06/2019, è stato pubblicato l’estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 3/99, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

atteso che lo stesso, ai sensi dell’art. 8, commi 4) e 1) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, come riportato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è tenuto a:

- costituire apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti (€ 250,00);
- versare per il futuro, i canoni di concessione per anno solare entro il 31 marzo dell’anno di riferimento;

preso atto che dalle verifiche contabili istruttorie eseguite e dalle attestazioni pervenute, la ditta è in regola con i versamenti dei canoni di concessione sino all’annualità 2020 compresa e del deposito cauzionale previsto;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell’istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2028**, sotto l’osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di rilasciare alla Ditta **COMUNIONE POZZO IRRIGUO TABINA** con sede a Magreta di Formigine (MO), località Tabina tra le vie Tommaselli e Corletto – C.F. 940065110366, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Formigine (MO), frazione Magreta, località Tabina, per uso irrigazione agricola (seminativi e vigneto), con una portata massima pari a **l/s 4,0** e per un quantitativo non superiore a **12.500 m³/anno** – procedimento **MO16A0073** (ex MOPPA1652 – 648/S), mediante un pozzo;
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa ed i nominativi degli attuali utilizzatori, soci della **COMUNIONE POZZO IRRIGUO TABINA** ;
- c) di stabilire che **la concessione**, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **valida fino al 31.12.2028**;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questo Servizio, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di dare atto che il concessionario ha versato:
 - il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
 - i canoni di concessione dovuti per le annualità pregresse dal 2016 al 2019, come da verifica contabile istruttoria eseguita;
 - il canone per l'anno 2020 nella misura indicata nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- f) di dare atto che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi della D.G.R. n. 486/2017;

- h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.
- i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
- j) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- k) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena**

Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acque

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta COMUNIONE POZZO IRRIGUO TABINA C.F./P.IVA 94065110366 con sede a Magreta di Formigine (MO), località Tabina (tra le vie Tommaselli e Corletto) codice procedimento **MO16A0073** (ex MOPPA1652 – 648/S).

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio **4,0 litri/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **12.500 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola (vigneto e seminativi) a servizio di diversi appezzamenti fondiari estesi per circa 7,30 ettari di S.A.U..

Gli attuali utilizzatori consorziati sono i seguenti:

- FIORANI EMANUELA
- SILIGARDI GIAN CARLO
- SILIGARDI GIORGIO
- ANDREOTTI A.C. ROVATTI G.

Il presidente, nonché mandatario dei consorziati della COMUNIONE POZZO IRRIGUO TABINA è il sig. SILINGARDI GABRIELE.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

L'opera di presa della derivazione di acqua pubblica sotterranea è costituita da un pozzo ("Pozzo Giacobazzi") ubicato in comune di Formigine (MO), frazione Magreta località Tabina/Senata (tra le vie Tommaselli e Corletto)

- coordinate catastali: foglio **11** mappale **155** del NCT del comune di Formigine (MO);
- coordinate piane U.T.M. RER X=664454 Y= 939.538;

Dati tecnici del pozzo – codice risorsa in SISTEB=MOA869

- pozzo costruito negli anni settanta, con sovrastante manufatto in muratura con elevazione sporgente da piano campagna;
- colonna tubolare telescopica metallica del diametro esterno Ø=400 (da piano campagna a 70 metri), Ø=300 (da 70 metri sino a fondo pozzo);
- profondità m. 110 dal piano campagna;

- portata nominale massima 4,0 l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza nominale di kW 22,0;
- contatore volumetrico;

La risorsa idrica sotterranea viene distribuita attraverso la rete dei fossi interpoderali e per un breve tratto mediante una condotta interrata.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è assentita sino al **31/12/2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 La L.R. n.2/2015, all'art.8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

Dalla documentazione contabile pervenuta allo scrivente Servizio, risultano versati i canoni pregressi di concessione relativi alle annualità dal 2016 al 2019 compresi.

Il canone relativo all'annualità 2020 dovuto alla Regione Emilia-Romagna ammonta a **€ 51,16**, da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n.

41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

6.6 Si avverte che in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, da versare prima dell'adozione del provvedimento di concessione è pari ad € 250,00, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30/04/2015. La ditta dovrà versare l'integrazione pari ad € 197,35, ad integrazione di quanto già versato (€ 51,65) al rilascio della concessione originaria (atto n. 2512/2008).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta.

7.3 Questo Servizio, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazione di decadenza).

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472/L - Direzionale 70 - 41126 Modena
PEC aomo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna
PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma
PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- la destinazione d'uso del pozzo venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;
- sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma del Presidente

della **COMUNIONE POZZO IRRIGUO TABINA**

per accettazione

Silingardi Gabriele

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.